

**A578 - COMPORTAMENTI ANTICOMPETITIVI NEL MERCATO DEI SERVIZI SOSTITUTIVI
DI MENSA**

Allegato al provvedimento n. 32051

PROC. A-578

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI
DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90**

EDENRED SE

EDENRED ITALIA S.R.L.

VERSIONE NON CONFIDENZIALE

PROC. A-578

PROPOSTA DI IMPEGNI PER EDENRED SE ED EDENRED ITALIA S.R.L.

I. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A-578

II. PARTI DEL PROCEDIMENTO

Edenred SE, Edenred Italia S.r.l. (collettivamente, **Edenred**)

III. FATTISPECIE CONTESTATA

Con il provvedimento del 17 marzo 2026 (il **Provvedimento**), notificato a Edenred il 25 marzo 2026, codesta rispettabile Autorità ha avviato, ai sensi dell'art. 102 TFUE, il procedimento A-578 (il **Procedimento**) in relazione a un presunto abuso di posizione dominante da parte di Edenred nel mercato dei servizi sostitutivi di mensa. Secondo quanto riportato nel Provvedimento, a seguito dell'introduzione, a livello normativo, di un limite massimo sulle commissioni di rimborso applicate agli esercenti che accettano i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa (sostanzialmente, supermercati, bar e ristoranti), Edenred avrebbe posto in essere una strategia complessa nei confronti degli operatori facenti parte della c.d. Grande Distribuzione Organizzata (**GDO**), basata su tre direttrici:

- la cessazione dell'integrazione – definita, nel Provvedimento, come "diretta" – solo tramite *Technical Integrator* (**TI**), funzionale all'accettazione dei buoni pasto Edenred da parte della GDO e al successivo rimborso, asseritamente costringendo, di fatto, la GDO a ricorrere ai c.d. *System Integrators* (**SI**);
- l'aumento delle commissioni applicate ai SI per l'accesso alla piattaforma Edenred, che sarebbero state, in gran parte, trasferite dai SI alla GDO;
- altri comportamenti, ossia:
 - o la cessazione dei servizi opzionali di pre-fatturazione su base settimanale o quindicinale, mantenendo solo la possibilità di pre-fatturazione mensile; la cessazione dei servizi opzionali di rimborso accelerato; nonché l'aumento a 60 giorni del termine per il pagamento dei buoni pasto alla GDO; e
 - o la richiesta agli operatori della GDO, quale condizione commercialmente rilevante per l'estensione o il rinnovo dei contratti di convenzionamento, di impegnarsi preventivamente all'adozione del servizio denominato "Universal Acceptance for Merchants" (**UAM**).

IV. MERCATI INTERESSATI

Nel Provvedimento, l'Autorità individua quale mercato rilevante sotto il profilo merceologico il mercato dei servizi sostitutivi di mensa. Dal punto di vista geografico, detto mercato viene ritenuto nel Provvedimento come avente dimensione nazionale, alla luce dell'omogeneità del quadro normativo applicabile e della struttura delle procedure di gara, condotte a livello nazionale o sovranazionale.

V. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

In via preliminare, Edenred rigetta fermamente, sia in fatto, sia in diritto, la ricostruzione operata nel Provvedimento e ritiene che la condotta oggetto del Provvedimento non costituisca una violazione dell'articolo 102 TFUE, riservandosi ogni più ampia difesa sia in punto di definizione del mercato rilevante, sia di valutazione della sua asserita posizione dominante in tale mercato, nonché in merito alla natura, alla *ratio* e agli effetti delle condotte contestate.

Ciò premesso, in un contesto di piena collaborazione da parte di Edenred e nell'ottica di addivenire ad una risoluzione tempestiva, efficiente ed efficace del Procedimento eliminando, sin d'ora, ogni possibile preoccupazione concorrenziale rilevata nel Provvedimento, nella prospettiva di concentrare gli sforzi di Edenred sullo sviluppo di modelli e soluzioni di *business* nel contesto di evoluzione tecnologica del settore, Edenred intende proporre, in questa sede, una serie di impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90 con riguardo ai rapporti tra Edenred, i SI e gli esponenti della GDO con cui Edenred ha - o potrebbe avere - in essere relazioni contrattuali in Italia (gli **Impegni**).

Gli Impegni non devono interpretarsi, in alcun modo, come un'ammissione di responsabilità da parte di Edenred o un'implicito riconoscimento di qualsivoglia violazione dell'articolo 102 TFUE ipotizzata nel Provvedimento. Gli Impegni qui proposti sono, invece, motivati esclusivamente dall'intenzione di Edenred di proporre soluzioni concrete e immediate, che possano affrontare ed eliminare efficacemente le preoccupazioni sollevate da codesta Autorità nel Provvedimento.

La proposta di Edenred è subordinata all'adozione, da parte dell'Autorità, di una decisione formale ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge 287/1990 che accolga gli Impegni proposti e concluda il Procedimento senza riscontrare alcuna violazione dell'articolo 102 TFUE da parte di Edenred e, conseguentemente, senza l'irrogazione di alcuna sanzione.

A) Impegni strutturali

N/A.

B) Impegni comportamentali

In via preliminare, si rappresenta che il Procedimento coinvolge due società del gruppo Edenred: Edenred SE, la società capogruppo francese, e Edenred Italia S.r.l. (***Edenred Italia***), attraverso cui il gruppo Edenred opera in Italia. Edenred Italia è la società che emette i buoni pasto sul mercato italiano e gestisce i relativi servizi, interfacciandosi, quindi, con gli operatori della GDO e i SI in Italia. Il coinvolgimento di Edenred SE nel Procedimento attiene, invece, al suo mero ruolo di società capogruppo di Edenred Italia.

Per tale ragione, gli Impegni devono intendersi come riferiti, in via principale, a comportamenti di Edenred Italia e, solo nei limiti in cui rilevi, a Edenred SE, quale società capogruppo, parte del presente Procedimento.

Inoltre, sotto il profilo soggettivo, gli Impegni si applicano - a seconda dell'impegno in rilievo - ai *System Integrators* ed agli operatori della GDO, da intendersi come gli operatori che svolgono in via primaria la vendita di beni alimentari (ad esempio, supermercati) con un "transato" con Edenred superiore a 100.000 Euro all'anno.

Ciò premesso, Edenred¹ propone di attuare, a fronte dell'adozione della decisione dell'Autorità che li accolga, rendendoli vincolanti (la ***Decisione***), i seguenti Impegni comportamentali, nei limiti temporali indicati nella presente proposta.

Impegni relativi all'integrazione tramite SI

Per quanto qui di interesse e con l'obiettivo di inquadrare correttamente gli Impegni in parola, si premette che l'unica forma di accettazione "diretta" offerta da Edenred è quella tramite POS, in quanto direttamente collegato al sistema di accettazione di Edenred Italia. Di contro, i sistemi di c.d. accettazione "indiretta" includono tre modalità di accettazione dei buoni pasto che prevedono necessariamente un soggetto (o più soggetti) fornitore/i di servizi tecnologici, terzo/i rispetto ad Edenred e operante/i tra la stessa Edenred e l'operatore della GDO: (i) il sistema di accettazione integrata per il tramite del c.d. "Technical Integrator" (***TI***), (ii) il sistema di accettazione integrata tramite il c.d. "System integrator" (***SI***) e (iii) il sistema di accettazione integrata c.d. ibrido (ossia ove il SI si appoggia all'infrastruttura tecnica di un TI). Chiarito il quadro fattuale e ferma l'intenzione di Edenred di mantenere sempre attivi, da una parte, il canale di accettazione "diretta" tramite POS (con costo a carico di Edenred) e, dall'altra parte, il canale di

¹ Per quanto qui di interesse, da intendersi come Edenred SE, Edenred Italia S.r.l. ovvero altra società del gruppo o controllata, o che dovesse essere costituita durante il periodo di validità degli Impegni per, eventualmente, coadiuvarla nella fornitura dei buoni pasto e servizi correlati in Italia in relazione ai profili oggetto degli Impegni stessi.

accettazione "indiretta" tramite SI o modalità ibrida (con applicazione delle *fees* che si diranno *infra*), Edenred propone i seguenti impegni.

1. Opzionalità circa la modalità di accettazione dei buoni pasto

- i. Per gli operatori della GDO convenzionati con Edenred che, attualmente, dispongono di un sistema di accettazione indiretta esclusivamente per il tramite di un TI, Edenred **si impegna a**:
 - a. consentire di continuare ad avvalersi di tale sistema, per un periodo ulteriore pari ad un massimo di 3 mesi dalla Decisione, assicurando la continuità del servizio e l'operatività dell'infrastruttura di accettazione indiretta dell'operatore durante questo periodo transitorio. Tale tempistica è pienamente funzionale, sulla base delle recenti esperienze, a consentire la scelta fra una delle due opzioni proposte qui di seguito, al punto *sub b.*;
 - b. permettere, nell'ambito di un confronto aperto e in buona fede, le seguenti alternative tra cui l'operatore della GDO potrà liberamente optare, dando comunicazione a Edenred della propria scelta entro 1 mese dalla Decisione:
 - 1) optare per una modalità di accettazione "indiretta" dei buoni pasto Edenred tramite SI ovvero una modalità di accettazione "indiretta" c.d. ibrido; oppure
 - 2) optare per la modalità di accettazione diretta tramite POS e, quindi, ricevere, da parte di Edenred, terminali POS per l'accettazione dei buoni pasto Edenred, il cui costo resta interamente a carico di Edenred. Per garantire la piena operatività dei punti vendita della GDO, Edenred si impegna a fornire i POS fino ad un numero massimo pari al:
 - a. 50%² dei punti cassa per ciascun punto vendita interessato, entro 12 mesi successivi alla richiesta (secondo le attuali migliori stime);
 - b. 75% dei punti cassa per ciascun punto vendita interessato, entro i successivi 12 mesi (e, quindi, nei 24 mesi dalla richiesta, sempre secondo le attuali migliori stime).

La tempistica di cui sopra (relativa alla fornitura dei POS) si rende necessaria per assicurare che Edenred riceva i POS da parte dei propri

² [OMISSIS]

fornitori, i quali gestiscono la tempistica delle proprie consegne e a cui Edenred si adegnerà di conseguenza. Resta inteso che Edenred si impegna a:

- procedere con la consegna, nel più breve tempo possibile, non appena avrà ricevuto i POS dai propri fornitori (a seconda dell'effettivo numero di POS chiesto dai singoli operatori GDO, i quali dovranno, quindi, essere consegnati ed installati); e, in ogni caso,
 - assicurare la continuità del servizio e l'operatività dell'infrastruttura di accettazione attualmente utilizzata dall'operatore della GDO interessato fino all'avvenuta consegna di POS per almeno il 50% dei punti cassa per ciascun punto vendita interessato.
- ii. Per gli operatori della GDO convenzionati con Edenred che attualmente dispongono di un sistema di accettazione esclusivamente per il tramite di un SI/sistema ibrido ovvero i soggetti che, a valle dell'esercizio dell'opzione descritta al punto (i)(b)(1) *supra*, avranno scelto un sistema di accettazione tramite SI, Edenred **si impegna a** fornire (con costo a carico di Edenred) terminali POS per l'accettazione diretta dei buoni pasto Edenred nelle quantità (massime) sopra riportate e secondo la tempistica di consegna di cui al punto (i)(b)(2) decorrente dal momento della richiesta dell'operatore della GDO interessato. Tale richiesta potrà esser presentata nel corso della durata dell'Impegno n° 3 (ossia, a partire dalla prima data utile tra il 1° gennaio 2027 e 3 mesi dalla Decisione fino al 31 dicembre 2030) (a) entro un mese dalla comunicazione scritta, da parte di Edenred, a detti operatori della GDO della Decisione (per assicurare una tempestiva attuazione degli Impegni) ovvero (b) entro il 30 settembre di ciascuna successiva annualità. Con riferimento all'ultima annualità di durata dell'Impegno n° 3, la richiesta potrà essere presentata entro 1 mese dall'eventuale comunicazione, da parte di Edenred, della modifica della tariffa per l'anno 2031.

A mero titolo esemplificativo:

- se, durante il secondo anno di vigenza dell'Impegno n° 3, ossia nel 2028, un operatore della GDO che, in quel momento, dispone di un sistema di accettazione tramite SI decidesse di optare per l'accettazione tramite POS dovrà comunicare detta volontà a Edenred entro il 30 settembre di quell'anno (2028) per poter

beneficiare di tale opzione nell'anno successivo (2029), ossia, nell'esempio in parola, il terzo anno di vigenza degli Impegni;

- al contrario, se nel 2028 detta comunicazione avvenisse in data successiva, ad esempio, nel novembre 2028, l'operatore della GDO potrà beneficiare di tale opzione a partire dall'anno ulteriormente successivo (2030).
- iii. Per gli operatori della GDO convenzionati con Edenred che, attualmente, già dispongono di un sistema di accettazione diretta tramite POS, Edenred **si impegna ad** integrare, qualora richiesto e con costo a carico di Edenred, terminali POS per l'accettazione diretta dei buoni pasto Edenred nelle quantità (massime) di cui *supra* e secondo la tempistica di consegna di cui al punto (i)(b)(2) decorrente dal momento della richiesta (che potrà esser presentata in qualsiasi momento) dell'operatore della GDO interessato.
- iv. Qualora il passaggio al POS – negli scenari previsti *supra* ai punti da (i) a (iii) - comportasse, per Edenred, la necessità di mettere a disposizione oltre 20.000 POS nell'arco della medesima annualità, i tempi di consegna menzionati al punto (i)(b)(2) sopra si intenderanno incrementati di ulteriori 6 mesi, arrivando ad un periodo massimo di 36 mesi dalla richiesta per la consegna di POS in quantitativi pari al 75% dei punti cassa³.
- v. Resta inteso che Edenred rimane aperta ad un confronto in buona fede con i singoli operatori della GDO che dovessero rappresentare (anche in base alle loro dimensioni organizzative) specifiche esigenze che possano richiedere una deroga ai quantitativi POS sopra indicati al punto (i)(b)(2), con impegno ad interloquire con detti operatori al fine di trovare una soluzione mutualmente soddisfacente nell'interesse di rendere efficace il processo di accettazione dei propri buoni pasto presso la GDO.
- vi. Infine, con riferimento agli operatori della GDO che hanno scelto di adoperare (o continuare ad adoperare) i POS come modalità di accettazione dei buoni pasto, qualora Edenred confermasse il progetto finalizzato alla messa a disposizione di strumenti tecnologici alternativi idonei all'accettazione dei buoni pasto (ad esempio, *app merchant* per l'utilizzo di *smartphone* alla stregua di POS, [OMISSIS]), Edenred si impegna a ch  tale opzione alternativa al POS venga resa disponibile agli operatori della GDO di cui sopra senza

³ L'eventuale estensione temporale per l'approvvigionamento di un numero di POS superiore a 20.000   motivata dalla necessit , in quel caso, di reperire sul mercato fornitori in grado di soddisfare siffatto quantitativo eccezionale e organizzare, di conseguenza, detta distribuzione e messa in opera massiva [OMISSIS]).

alcun limite quantitativo (ossia coprendo il 100% dei punti cassa) e sempre con il costo a carico di Edenred⁴.

2. Rimborsi relativi ai costi una tantum direttamente imputabili alla transizione al SI

- vii. Per gli operatori della GDO che sono già passati ad una connessione tramite SI specificatamente in ragione della modifica della *policy* di Edenred relativa alle modalità di accettazione dei buoni pasto da essa messe a disposizione della GDO (ossia a partire da settembre 2025 ovvero altra data antecedente, ove dimostrato dall'operatore interessato) o vi passeranno entro i 3 mesi dalla Decisione, Edenred **si impegna a**:
- a. rimborsare i costi tecnologici sostenuti *una tantum* (ossia i costi di adeguamento dell'infrastruttura tecnica e relativo sviluppo tecnologico direttamente imputabili a tale transizione verso la modalità di accettazione tramite SI) dagli operatori della GDO interessati da detta transizione che abbiano una convenzione in essere con Edenred e attività fatturate/da fatturare per l'accettazione di buoni pasto verso Edenred, fino ad un importo massimo come indicato di seguito. Gli importi massimi sono differenziati per categoria di operatore della GDO, a seconda dei volumi di buoni pasto transati con Edenred nel 2025 (che rappresentano una *proxy* della complessità crescente dell'adeguamento). Gli importi massimi sono stati calcolati stimando il numero massimo di giornate lavorative dei tecnici necessarie per l'adeguamento dei sistemi, moltiplicandolo per un onorario giornaliero, anch'esso stimato sulla base dei "benchmark" di mercato:
- **Fascia 1**: per gli operatori della GDO sopra individuati che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred superiori a 100 milioni di Euro, un massimo di 175.000 Euro per ciascuna impresa;
 - **Fascia 2**: per gli operatori della GDO sopra individuati che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred compresi tra 50 milioni di Euro e 100 milioni di Euro, un massimo di 125.000 Euro per impresa;
 - **Fascia 3**: per gli operatori della GDO sopra individuati che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred compresi tra 10

⁴ L'opzione (attualmente, in via di sviluppo) di adoperare strumenti alternativi, quali, ad esempio, *app merchant* da installare su *smartphone* per l'accettazione dei servizi erogati da Edenred tramite 'app beneficiari' e carte con tecnologia NFC è da considerarsi totalmente equiparabile alla modalità di accettazione tramite POS (e, per questo, risulterà eventualmente disponibile solo agli operatori della GDO che avranno liberamente scelto tale modalità di accettazione). L'*app merchant* in parola potrà essere messa a disposizione degli esercenti alternativamente al POS e, per chiarezza, trattasi di *app* diversa rispetto a quella che potrà consentire all'utente di utilizzare il c.d. *tap-&-pay* sul proprio *smartphone* (c.d. *app beneficiari*).

milioni di Euro e 50 milioni di Euro, un massimo di 75.000 Euro per impresa;

- Fascia 4: per gli operatori della GDO che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred compresi tra 1 milione di Euro e 10 milioni di Euro, un massimo di 40.000 Euro per impresa;
- Fascia 5: per gli operatori della GDO che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred compresi tra 0,1 milioni di Euro e 1 milione di Euro, un massimo di 20.000 Euro per impresa.

b. Le richieste di rimborso dovranno essere effettuate nei 6 mesi successivi alla Decisione ed essere corredate da apposita ed adeguata evidenza dei costi sostenuti. Tali evidenze saranno raccolte, revisionate, certificate e conteggiate da parte di un soggetto fiduciario terzo indipendente (**Trustee**; v. Impegno xx che segue). Una volta completate le verifiche e conteggi da parte del Trustee, l'operatore della GDO interessato emetterà una fattura a Edenred, la quale provvederà ad effettuare il rimborso, in unica soluzione, entro 60 giorni.

viii. Qualora gli operatori della GDO, alla data della Decisione, fossero già passati ad una connessione tramite SI e, nei successivi 24 mesi, optassero per una modalità di accettazione diretta tramite POS, in ragione della possibilità espressa di cui all'Impegno (ii), questi non avrebbero titolo a richiedere i rimborsi di cui all'Impegno (vii) (e, quindi, qualora detti rimborsi fossero stati già incassati dall'operatore della GDO, Edenred avrà diritto a richiedere la restituzione degli importi precedentemente corrisposti).

ix. Qualora un operatore della GDO, una volta passato alla connessione diretta tramite POS, decidesse di recedere dalla convenzione con Edenred nei primi 24 mesi dalla consegna dei POS, questi sosterrà il costo per il noleggio dei POS da parte di Edenred (canone di noleggio pagato da Edenred che verrà ribaltato in modalità *pass-through*) per il periodo residuo di noleggio degli stessi (tipicamente, per una durata di ^[OMISS] mesi). In tali casi, Edenred fornirà al Trustee evidenza del canone di noleggio specifico al fine di verificarne la rispondenza.

3. Impegni relativi alla revisione delle commissioni applicate da Edenred ai SI

Edenred **si impegna a**:

- x. rivedere la propria struttura tariffaria applicabile ai SI, a decorrere dalla prima data utile tra il 1° gennaio 2027 e 3 mesi dalla Decisione. In

particolare, Edenred si impegna a riconoscere uno sconto sull'attuale livello di *fees* applicate ai SI, così da determinare i livelli tariffari che seguono, che saranno rispettivamente applicabili nelle tempistiche sotto indicate:

- dal 1° gennaio 2027 (o, in alternativa, secondo quanto detto *supra*, 3 mesi dalla Decisione) al 31 dicembre 2027: [OMISSIS] [applicazione del 25% di sconto rispetto alla attuale tariffa];
 - dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028: [OMISSIS] [applicazione del 15% di sconto rispetto all'attuale tariffa];
 - dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029: [OMISSIS] [applicazione del 10% di sconto rispetto all'attuale tariffa];
 - dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030: [OMISSIS] [applicazione dello 0% di sconto rispetto all'attuale tariffa].
- xi. ricomprendere, nei livelli di tariffazione applicabili ai SI di cui *supra*, la componente di costo attribuibile al servizio relativo all'accettazione dei buoni con tecnologia *contactless (tap-&-pay)*, reso disponibile grazie al nuovo *layer* di integrazione UAM (*Universal Acceptance for Merchants*).

Resta inteso che la tariffazione di cui al punto (x) *supra* verrà applicata anche con riferimento ai nuovi SI attraverso i quali gli operatori della GDO potranno accedere al sistema di accettazione dei buoni pasto di Edenred.

4. Impegni relativi alla soluzione UAM e ai termini di pagamento

4.1. Sistema UAM

In via preliminare, si ribadisce che il sistema UAM si compone di due elementi distinti:

- l'accettazione dei buoni tramite tecnologia *contactless (tap-&-pay)*. Tale elemento è un'innovazione fondamentale per l'evoluzione delle modalità di accettazione dei buoni pasto e garantire una sempre miglior *user experience* da parte dei beneficiari (ossia, gli utilizzatori finali del buono pasto), con significativi vantaggi anche per gli operatori della GDO, data la semplificazione e rapidità di pagamento e la capacità di generare minor fila ai punti di cassa; e
- la funzionalità di pagamento complementare (*complementary payment*) che consente agli esercenti di accettare, nell'ambito della medesima operazione, anche i pagamenti relativi alla quota di transazione eccedente il valore nominale del buono pasto. Per chiarezza, questa componente è opzionale, a scelta dei singoli operatori.

A partire dal [OMISSIS] , la modalità di accettazione dei buoni pasto avverrà attraverso il nuovo *layer* di accettazione UAM che consentirà l'accettazione delle carte con tecnologia NFC (*tap-&pay*); le carte con tecnologia NFC andranno a sostituire completamente le carte precedenti, [OMISSIS]

Ciò premesso, Edenred **si impegna a:**

- xii. illustrare, con la massima trasparenza, nelle interazioni antecedenti al lancio del servizio, mediante appositi supporti cartacei e/o digitali, in cosa consisterà il sistema UAM ai soggetti interessati (operatori GDO, associazioni di categoria come, ad esempio, Federdistribuzione), fornendo un'informativa completa sul suo funzionamento, caratteristiche, vantaggi e requisiti tecnici, oltre ai costi del c.d. *complementary payment*, sì da fornire agli operatori della GDO quanto necessario per una scelta informata e consapevole relativamente all'adesione (o meno) e all'utilizzo del c.d. *complementary payment*. A tal riguardo, per chiarezza, qualsiasi eventuale precedente "pre-accettazione" svolta dagli operatori della GDO nell'ambito delle negoziazioni intercorse prima dell'avvio del Procedimento dovrà ritenersi superata e non vincolante per questi ultimi;
- xiii. assicurare che la componente di costo attribuibile alla prestazione del servizio di *tap-&pay* sia inclusa nel livello di tariffazione applicata ai SI, in linea con quanto illustrato al precedente Impegno (xi);
- xiv. rimborsare agli operatori della GDO che abbiano una convenzione in essere con Edenred e attività fatturate/da fatturare per l'accettazione di buoni pasto verso Edenred, i costi tecnologici *una tantum* sostenuti da questi ultimi in relazione all'integrazione in cassa tramite SI (il c.d. "*ultimo miglio*") del nuovo *layer* di integrazione UAM che abilita la funzionalità di accettazione *contactless tap-&pay*, fino ad un importo massimo determinato secondo la medesima metodologia di cui al precedente Impegno punto (vii)(a), e sulle seguenti fasce di volumi transati nel 2025:
 - Fascia 1: per gli operatori della GDO che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred superiori a 100 milioni di Euro, un massimo di 40.000 Euro per impresa;
 - Fascia 2: per gli operatori della GDO che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred compresi tra 50 milioni di Euro e 100 milioni di Euro, un massimo di 30.000 Euro per impresa;
 - Fascia 3: per gli operatori della GDO che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred compresi tra 10 milioni e 50 milioni di Euro, un massimo di 15.000 Euro per impresa;

- Fascia 4: per gli operatori della GDO che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred compresi tra 1 milioni e 10 milioni di Euro, un massimo di 7.500 Euro per impresa;
- Fascia 5: per gli operatori della GDO che, nel 2025, hanno generato volumi di transato con Edenred compresi da 0,1 milioni di Euro a 1 milione di Euro, un massimo di 5.000 Euro per impresa.

Tale rimborso sarà effettuato a condizione che la funzionalità di accettazione *contactless (tap-&pay)* venga attivata dall'operatore della GDO richiedente entro e non oltre il 30 giugno 2027. I relativi pagamenti saranno subordinati alla richiesta dell'operatore della GDO interessato presentata entro il 30 settembre 2027, unitamente ad apposita evidenza dei costi sostenuti. Tali evidenze saranno collezionate, revisionate, certificate e conteggiate da parte del Trustee. Una volta completate le verifiche e conteggi da parte del Trustee, l'operatore della GDO interessato emetterà una fattura a Edenred, la quale provvederà ad effettuare il rimborso, in unica soluzione, entro 60 giorni.

Qualora gli operatori della GDO, nei 24 mesi successivi all'attivazione della funzionalità *tap-&pay*, optassero per una modalità di accettazione diretta tramite POS, in ragione della possibilità espressa di cui all'Impegno (ii), questi non avrebbero titolo a richiedere i rimborsi di cui all'Impegno (xiv) (posto che tali costi sono relativi all'integrazione con SI, mentre non sarebbero sostenuti dalla GDO in caso di modalità di accettazione tramite POS, ove la componente *tap-&pay* è integrata di *default* con costo a carico di Edenred). Coerentemente, quindi, qualora detti rimborsi fossero stati già incassati dall'operatore della GDO, Edenred avrà diritto a richiedere la restituzione degli importi precedentemente corrisposti;

- xv. mantenere la funzionalità di c.d. *complementary payment* come servizio del tutto opzionale per la GDO. Edenred conferma, dunque, che non vi sarà nessuna conseguenza derivante dalla decisione del singolo operatore della GDO di non adottare tale funzionalità. Inoltre, per chiarezza, si ribadisce che, qualora un esercente scegliesse di adottare la funzionalità di pagamento complementare, la relativa tariffa sarà negoziata bilateralmente tra Edenred (anche ove il servizio venga poi effettivamente offerto da un soggetto terzo (come, ad esempio, un "acquirer"), che rimborserà direttamente l'operatore della GDO in rilievo) e detto esercente, a condizioni di mercato e in buona fede e si applicherà esclusivamente al valore della componente della transazione complementare rispetto al valore nominale del buono pasto (ossia, sulla componente eccedente il valore del buono pasto utilizzato). Per fare un esempio concreto: a fronte di un pagamento di 22 Euro, fatto con 2 buoni pasto da 10 Euro, il pagamento complementare sarà pari a 2 Euro e, solo su questi 2 Euro, si applicherà la commissione negoziata tra le parti. Tale

commissione sostituirà, dunque, totalmente quanto la GDO avrebbe comunque pagato per l'accettazione del pagamento di quegli stessi 2 Euro con una carta di credito o strumenti simili.

4.2. Termini di pagamento

Edenred **si impegna a:**

- xvi. mantenere gli attuali termini di pagamento a 45 giorni massimi per gli esercenti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, (così detti "*small merchants*", come bar e ristoranti) per il 2027 e il 2028, portando questa condizione di miglior favore, iniziata il 1° gennaio 2026, a un periodo totale di 3 anni;
- xvii. con riferimento agli operatori della GDO che hanno già accettato o accetteranno i termini di pagamento a 60 giorni entro il 30 novembre 2026, indennizzare gli operatori che ne facciano richiesta con un importo pari agli oneri finanziari che sarebbero maturati sulle fatture per il rimborso dei buoni pasto ricevute da Edenred dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 (afferenti a transazioni con buono pasto effettuate tra giugno e dicembre 2026⁵ e farà fede la data ricezione presso lo SDI) sui 15 giorni derivanti dalla differenza tra i termini di pagamento a 60 giorni e 45 giorni e calcolati sulla base del tasso Euribor a 1 mese alla data del 1 luglio 2026 (2,192%) + 0,35% di *spread*. L'indennizzo degli oneri finanziari è vincolato all'accettazione del passaggio dei termini di pagamento a 60 giorni. Il calcolo degli importi appena descritti sarà effettuato dal Trustee, dietro presentazione di apposita richiesta da parte dell'operatore GDO interessato entro il 31 marzo 2027, con evidenza di tutte le fatture emesse nel periodo. Una volta completate le verifiche e conteggi da parte del Trustee, l'operatore della GDO interessato emetterà una fattura a Edenred, la quale provvederà ad effettuare l'indennizzo, in unica soluzione, entro 60 giorni;
- xviii. laddove maturassero condizioni tali da consentire all'emittitore (Edenred) di fornire direttamente il servizio di c.d. "rimborso accelerato" nei confronti degli esercenti ad un importo non ricompreso nel limite normativo del c.d. "Cap 5%" e qualora Edenred decidesse conseguentemente di re-introdurre tale servizio nei confronti degli operatori della GDO, Edenred procederà contestualmente alla rimodulazione dei suoi termini di pagamento verso gli operatori della GDO, reintroducendo il termine di 45 giorni massimi.

⁵ La tempistica indicata quale periodo rilevante per l'indennizzo degli oneri finanziari maturati sulle fatture per il rimborso dei buoni pasto ricevute da Edenred deriva da stringenti considerazioni di natura contabile-fiscale relative alle poste inserite a bilancio per il 2026 e oggetto di revisione dei conti. Infatti, essendo Edenred SE (società capogruppo) una società quotata, è prevista una formale comunicazione dei propri risultati semestrali di Gruppo il 23 luglio 2026. Di conseguenza, avendo già chiuso, al 30 giugno 2026, i lavori per la relazione semestrale del primo semestre 2026 – stanti gli obblighi in punto di redazione e trasparenza connessi al bilancio imposti alle società quotate – non sarebbe possibile giustificare *ex post* importi che non sono stati precedentemente indicati e considerati ai fini dei necessari conteggi riferibili al primo semestre 2026.

Resta inteso che questa previsione non trova applicazione qualora istituti bancari o società finanziarie offrissero anche agli operatori della GDO, sulla base di accordi con Edenred, servizi finanziari analoghi (e.g. *reverse factoring*).

5. Altre misure

A completamento degli Impegni sopra descritti, per facilitare l'attuazione operativa da parte di Edenred e, al contempo, il monitoraggio del rispetto degli stessi da parte di codesta Autorità, Edenred **si impegna a**:

- xix. trasmettere all'Autorità un *report*, su base annuale, decorrente dalla data della notifica della Decisione, circa l'effettiva attuazione ed osservanza degli Impegni per l'intera durata del periodo di vigenza degli stessi;
- xx. Edenred si impegna a nominare il *Trustee* che proceda al monitoraggio della corretta attuazione di tutti gli Impegni e, in particolare, alla raccolta delle richieste degli operatori della GDO interessati ai relativi rimborsi/indennizzi, connesse valutazioni e conteggi ai fini dell'erogazione da parte di Edenred dei rimborsi/indennizzi di cui agli Impegni in rilievo.

Il Trustee dovrà essere un soggetto indipendente rispetto a Edenred e agli operatori della GDO interessati, senza conflitti di interessi con alcuna delle parti coinvolte.

Il Trustee dovrà, inoltre, possedere le qualifiche necessarie per svolgere i compiti che gli/le sono affidati. A tal fine, Edenred comunicherà a codesta rispettabile Autorità una rosa di tre candidati, unitamente ai loro curricula e all'oggetto e perimetro del mandato, entro 20 giorni lavorativi dalla Decisione, in modo che la stessa Autorità possa fornire il proprio riscontro e, potenzialmente, approvare uno dei candidati. Il compenso del Trustee sarà a carico di Edenred.

VI. PERIODO DI VALIDITÀ

Edenred si impegna ad attuare gli Impegni entro e non oltre 3 mesi dalla data in cui le sarà notificata la Decisione di codesta Autorità (salvo diversamente previsto nella descrizione dei singoli Impegni), restando inteso che tale accoglimento comporterà la contestuale chiusura del presente Procedimento senza alcun accertamento di infrazione e l'irrogazione di nessuna sanzione.

Gli Impegni resteranno in vigore per 3 anni dalla Decisione ovvero per la durata specificamente indicata nelle precedenti Sezioni.

Qualora le circostanze e condizioni sottese agli Impegni qui proposti dovessero mutare in maniera significativa, Edenred informerà tempestivamente l'Autorità e

provvederà a trasmettere a quest'ultima formale istanza di modifica o rimozione degli stessi.

VII. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI INDIVIDUATI NEL PROVVEDIMENTO

Come già evidenziato, Edenred crede fermamente che la condotta oggetto del Procedimento, sia conforme all'articolo 102 TFUE. Ad ogni buon conto, per quanto chiarito *infra*, Edenred considera che il procedimento in rilievo possa essere chiuso con l'adozione di una decisione ex art. 14-ter, legge n. 287/1990. Edenred ritiene, infatti, che gli Impegni proposti siano pienamente idonei e adeguati a rispondere alle criticità concorrenziali enucleate nel Provvedimento, realizzando così le finalità previste dall'art.14-ter della legge n. 287/90 e assicurando, al contempo, un'evoluzione in senso pro-concorrenziale delle dinamiche del mercato interessato.

In primo luogo, la graduale convergenza degli operatori della GDO verso un sistema di connessione indiretta tramite SI - con contestuale offerta di un'alternativa adeguata consistente nella messa a disposizione per i soggetti interessati di un quantitativo di POS congruo rispetto alle esigenze stimate per gli operatori della GDO (i cui costi sono sopportati interamente da Edenred) - è tale da rappresentare un'alternativa effettiva al passaggio alla connessione indiretta tramite SI, venendo incontro alle esigenze manifestate dagli stessi operatori della GDO e preservando, al contempo, un corretto equilibrio con l'incentivo di Edenred a perseguire l'evoluzione e l'innovazione tecnologica nell'ottica di proseguire il processo di efficientamento operativo e gestionale di cui proprio la GDO potrà fruire grazie ai servizi centralizzati offerti dai SI. In aggiunta, il rimborso (entro un importo massimo) previsto da Edenred a vantaggio degli operatori della GDO a fronte dei costi sostenuti per l'adattamento tecnologico dei propri sistemi all'accettazione dei buoni pasto tramite SI rafforza la credibilità dell'impegno, neutralizzando l'eventuale impatto finanziario sulla GDO derivante da tale modifica.

In secondo luogo, l'Impegno relativo alla modifica dell'attuale struttura tariffaria definita da Edenred nei confronti dei SI consistente in un significativo sconto sulla tariffa per i prossimi tre anni e l'ulteriore garanzia per il successivo anno del mantenimento del livello tariffario, insieme ai rimborsi di cui sopra, consentirà, nel complesso, di ridurre la pressione economica sui SI per un lasso di tempo certo e di durata significativa (e, per quanto sostenuto nel Provvedimento di avvio, con atteso possibile beneficio indiretto anche per gli operatori della GDO, pur restando la totale autonomia e indipendenza dei SI nella predisposizione delle proprie tariffe agli operatori della GDO).

In terzo luogo, quanto sopra vale, a maggior ragione, considerando che (i) la componente di costo che sarà sostenuta da Edenred e attribuibile all'accettazione *contactless* dei buoni pasto (*tap-&-pay*) sarà inclusa nell'ambito di tale tariffa e (ii) Edenred rimborserà (entro un importo massimo) eventuali costi *una tantum* sostenuti dagli operatori della GDO per l'attivazione di tale funzione. Ciò consentirà

l'introduzione di servizi innovativi volti ad una migliore e più rapida esperienza di accettazione dei buoni pasto, con benefici indiretti anche per l'operatività ed efficienza della GDO, stante la migliore esperienza di utilizzo da parte degli utilizzatori dei buoni pasto che avranno la possibilità di avvalersi di sistemi analoghi a quelli esistenti in relazione al pagamento *contactless* tramite *smartphone* (c.d. *tap&pay*). L'Impegno di Edenred volto a fornire un set informativo completo agli operatori della GDO circa gli aspetti economici e tecnici rilevanti per l'accettazione ed utilizzo del servizio di *complementary payment* contribuisce a completare l'Impegno di cui sopra sì da garantire la trasparenza circa le caratteristiche, costi e benefici del servizio e consentire una scelta pienamente consapevole della GDO.

Inoltre, le misure relative ai termini di pagamento completano gli Impegni migliorando ulteriormente l'assetto contrattuale complessivo instaurato con gli operatori della GDO, garantendo la neutralità della transizione.

Infine, la previsione di una reportistica annuale e della nomina di un Trustee, incluso per la raccolta delle informazioni, la valutazione e calcolo dei rimborsi previsti dagli Impegni, renderà quest'ultimi facilmente verificabili e ridurrà il rischio di divergenze tra le parti in punto di valutazione dei relativi importi.

VIII. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, Edenred ritiene che gli Impegni proposti siano dettagliati, precisi, tempestivamente attuabili e facilmente monitorabili, nonché aventi una durata adeguata. Essi rappresentano una soluzione idonea ad eliminare le criticità sollevate nel Provvedimento, a beneficio degli esercenti della GDO, dei SI e dei clienti aziendali.

Edenred confida, pertanto, che le osservazioni di cui sopra siano sufficienti a dimostrare a codesta rispettabile Autorità che gli Impegni non sono "*manifestamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali dell'istruttoria*"⁶ e che, di conseguenza, l'Autorità possa procedere alla loro valutazione dopo il *market test* ai sensi del paragrafo 10 della Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Infine, nel caso di eventuali future modifiche del quadro legislativo, regolamentare, di mercato o societario che rendano gli Impegni superflui o che possano indurre Edenred a prendere decisioni incompatibili con quelle assunte in attuazione di tali

⁶ Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, § 9.

FRESHFIELDS

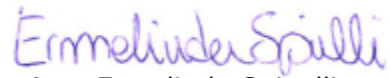
Impegni, Edenred informerà e chiederà prontamente il parere di codesta rispettabile Autorità per verificare possibili soluzioni e/o modifiche.

Edenred rimane a completa disposizione per fornire ogni ulteriore informazione o chiarimento che si ritenga necessario.

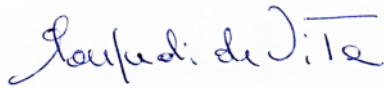
Roma, 3 agosto 2026



Avv. Gian Luca Zampa



Avv. Ermelinda Spinelli



Avv. Manfredi de Vita

Avv. Manfredi de Vita



Avv. Filippo Alberti



Avv. Cecilia Carli